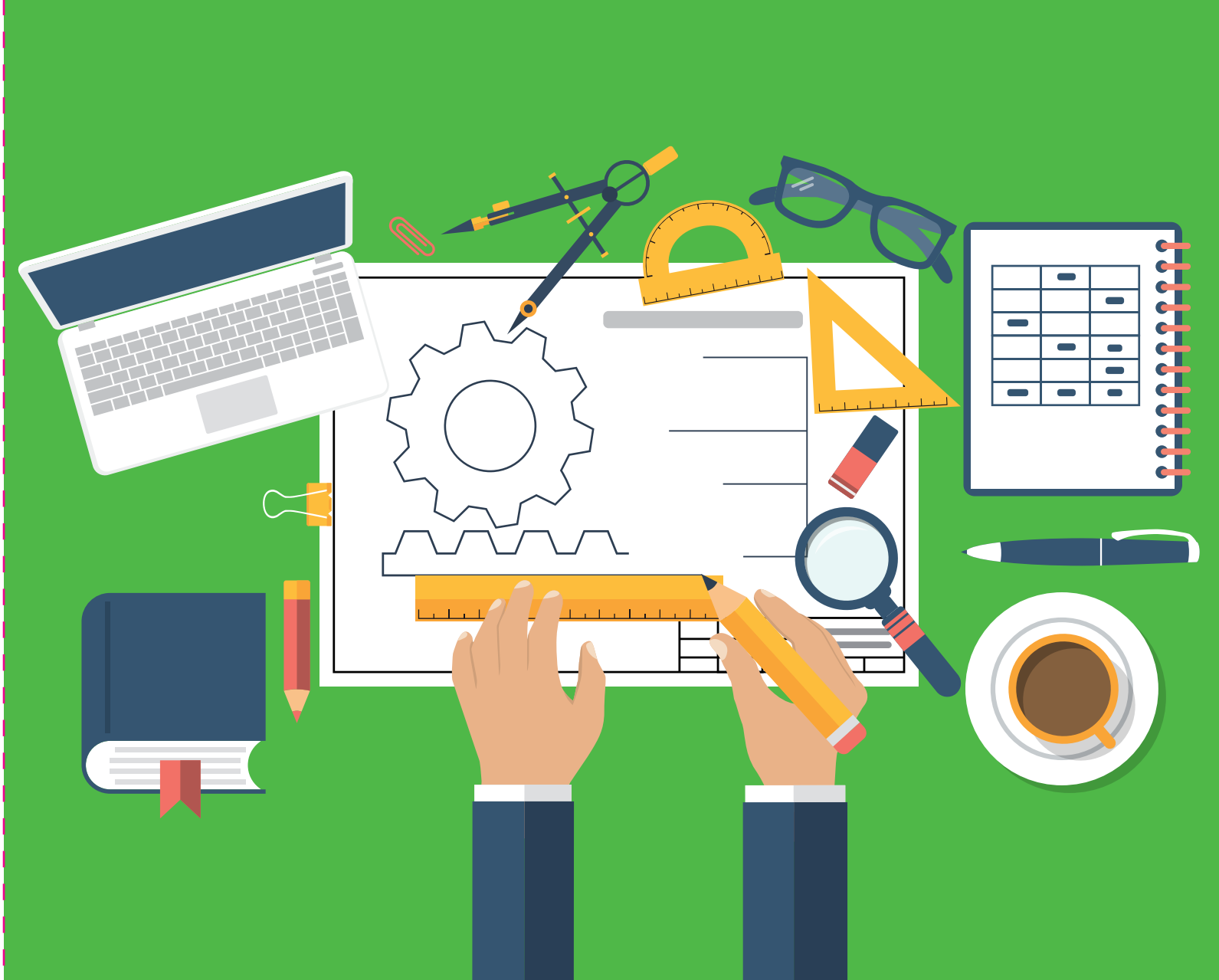




Professionista Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PROFESSIONI TECNICHE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.



PROFESSIONISTA REALE

Difende il valore della tua attività

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI	Pag. 5
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 10
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag. 12
SEZIONE DANNI AI BENI	Pag. 22
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag. 29
SEZIONE ASSISTENZA	Pag. 35
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag. 39

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i prestatori di lavoro (come definiti di seguito). **Non sono considerati addetti gli appaltatori e i loro dipendenti.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori.

Sono comunque esclusi telefoni cellulari e palmari.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BENI

Fabbricato e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

CASO ASSICURATO

Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'*assicurazione*.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

CONTENUTO

Complesso dei *beni* esistenti nello *studio*, così classificati.

- Attrezzatura e arredamento in genere: mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo *studio*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.

Sono compresi: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e *beni* aventi valore artistico o affettivo, **fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto.**

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- *Apparecchiature elettroniche.*
- *Valori:* denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Non costituiscono *contenuto*, e sono quindi esclusi, i *preziosi*.

CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a *cose*.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

DIRETTORE LAVORI

Il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori

DELITTO

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

EUROPA

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO

I locali ove si svolge l'attività; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'attività lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'attività lo occupi parzialmente.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonché gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (**purché entrambe fissate al *fabbricato***), tende (**purché fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie**), antenne radio-telericeventi e satellitari (**purché fissate al *fabbricato***),

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

Qualora l'attività sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza*, il *fabbricato* si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GRAVE DIFETTO CHE RENDA INIDONEA L'OPERA ALL'USO

L'alterazione di una parte o della totalità dell'opera progettata che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita

HARD DISK

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5215 RCG).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato o addetti*).

PREMIO

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

Non sono considerati *preziosi* gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua risponde dei *danni* sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata sul *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PROGETTISTA

Il singolo libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto.

PROTEZIONE LEGALE

L'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175/95 – artt. 44 e seguenti.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REATO

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SINISTRO

- Per la sezione Responsabilità Civile: la richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie*, per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.
- Per la sezione *Danni ai Beni*: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.
- Per la sezione Tutela Legale: il verificarsi dei casi di controversia.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STUDIO

L'insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza*, **purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata sul modulo di polizza.**

TRANSAZIONE

Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VALORE A NUOVO

Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, **escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il *Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun *bene* con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

VOLUME D'AFFARI

Importo complessivo degli affari, inerente l'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

- 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- 1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**
Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.
- 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (art. 1898 del Codice Civile).**
- 1.5 DURATA DEL CONTRATTO**
La *polizza* ha la durata indicata sul *modulo di polizza* e non è rinnovabile tacitamente.
In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle Parti rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della medesima scadenza.
- 1.6 RECESSO DAL CONTRATTO**
Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
- 1.7 ONERI FISCALI**
Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.
- 1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**
Fermo quanto stabilito al primo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 (trenta) giorni i termini di pagamento delle rate di *premio* successive alla prima.
- 1.9 CALCOLO DEL PREMIO**
Il *premio* è determinato in base all'attività svolta ed alla fascia tariffaria in cui si colloca il *volume d'affari* realizzato nell'anno solare precedente alla stipula del presente contratto e che l'*Assicurato* dichiara sul *modulo di polizza*.
In caso di contratto stipulato per più soggetti il *volume d'affari* complessivamente dichiarato in *polizza* deve ricomprendere anche quello relativo alle prestazioni svolte in proprio dai singoli professionisti e quello delle società o enti esterni.
- 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) **per danni e perdite pecuniarie** involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *modulo di polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa**.

L'assicurazione opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli professionali; per l'attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria.

Relativamente alle perdite pecuniarie la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30 % del massimale indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000.

L'assicurazione comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11 "Massimali e limiti di indennizzo" e 2.17 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"**, la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- a) fatto delle persone addette al suo *studio* professionale privato, ivi compresi i praticanti;
- b) fatto di altri professionisti non appartenenti al suo *studio* dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;

e per i *danni*:

- c) alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, **solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse**. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, **con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso a Reale Mutua;**
- d) a macchinari e impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, **solo se provocati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e corto circuito**. Questa garanzia vale sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e collaudo **sia entro, ma non oltre, 24 (ventiquattro) mesi dalla loro ultimazione; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 20% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**
- e) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo **solo se provocato da sostanze fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale, da impianti e condutture progettati e/o soggetti alla direzione dei lavori dell'Assicurato; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

e per le *perdite pecuniarie*

- f) derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**
- g) derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purchè in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- h) derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria;
- i) derivanti da attività di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) negli appalti di lavori pubblici e da attività di dirigente di servizio tecnico di un ente pubblico in qualità di professionista esterno;
- j) derivanti da attività di perizia di immobili **su incarico conferito da istituti bancari;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- k) conseguenti ad errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali. **Relativamente alle visure finalizzate alla stipulazione di contratti relativi a beni immobili, la garanzia vale solo per gli errori concernenti la documentazione rilasciata dall'autorità competente nei 20 (venti) giorni immediatamente antecedenti la stipula dei contratti stessi; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- l) conseguenti all'attività di mediatore, come definito dal D.Lgs. n° 28/2010 **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;**
- m) conseguenti a funzioni di arbitro, svolte ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. **Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate da soggetti che non abbiano i sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità;**
- n) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da *furto, rapina o incendio*; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**
- o) cagionate ai committenti a causa di errori e/o ritardi commessi in fase di redazione, presentazione di domande, atti e documenti:
 - 1. necessari all'esecuzione delle opere, quali, ad esempio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e nulla osta;
 - 2. volti a ottenere incentivi, contributi, agevolazioni e finanziamenti strettamente connessi alla realizzazione di opere di nuova costruzione e/o di ristrutturazione,**fermo quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni" lett. l) e n);**

e per i *danni* e le *perdite pecuniarie* derivanti da:

- p) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 37/08; **questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- q) certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche e integrazioni; **questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- r) la custodia di *valori e preziosi* ricevuti in deposito dai clienti **purché detenuti in mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e di € 5.000 per anno assicurativo.**
In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di custodia;
- s) attività di dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico o perito agrario per i danneggiamenti a colture, prodotti agricoli ed animali, compresa l'errata prescrizione di fitofarmaci; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora l'Assicurato svolga anche l'attività di AMMINISTRATORE DI IMMOBILI CONDOMINIALI, l'assicurazione comprende i *danni* e le *perdite pecuniarie* derivanti da tale attività esercitata in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in materia.

Relativamente a questa attività valgono anche le norme che seguono:

L'assicurazione comprende, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11 "Massimali e limiti di indennizzo" e 2.17 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"**, la responsabilità civile dell'Assicurato per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati.

Tale estensione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti degli appaltatori medesimi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* /*Assicurato*.

Tale garanzia è operante sempreché:

- i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale;
- siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE);
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- l'*Assicurato* non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.

Oltre a quanto previsto dal punto 2.3 "Esclusioni", l'*assicurazione* non è operante:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze), salvo quanto previsto dal punto 2.6 "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
- se l'amministratore non ha adempiuto all'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;
- nel caso in cui l'amministratore non si sia attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;
- per la gestione di immobili non in condominio.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

2.3 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante da:

- a) svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni della Pubblica Autorità relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali/associazioni di categoria;
- b) progettazione, direzione dei lavori, collaudo delle seguenti opere:
 - veicoli, aeromobili, natanti, prodotti soggetti a fabbricazione in serie, apparecchiature per l'informatica e programmi software, impianti teleferici, strade ferrate e ferrovie, opere subacquee, portuali ed aeroportuali, piattaforme e impianti marittimi (offshore) per l'estrazione di petrolio o gas naturali;
 - bacini, gallerie e dighe di valore complessivo singolo superiore a € 1.000.000;
- c) omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di *polizze* di *assicurazione* e nel pagamento di *premi* di *assicurazione*;
- d) sottoscrizione di certificazioni di bilanci e da incarichi di consigliere di amministrazione, di amministratore giudiziario, di amministratore unico, di membro del consiglio di sorveglianza, di membro del consiglio di gestione, di membro del comitato di controllo sulla gestione;
- e) incarichi di liquidatore di società in caso di liquidazioni volontarie non disposte dall'Autorità Giudiziaria;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- f) incarico di membro di Organismo di Vigilanza, come previsto dal D. Lgs. n° 231/2001;
- g) incarico di responsabile di Organismo di Mediazione, come previsto dal D.Lgs. n° 28/2010;
- h) omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;
- i) analisi e certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità, fermo quanto previsto al punto 2.1 p) "Rischio assicurato";
- j) opere progettate o dirette, la cui realizzazione sia eseguita da imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente.

L'assicurazione non comprende inoltre:

i *danni* a:

- k) opere, macchinari ed impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, salvo quanto previsto al punto 2.1 c) "Rischio assicurato";

le *perdite pecuniarie*:

- l) conseguenti ad attività di progettazione e di direzione lavori (incluse le varianti in corso d'opera ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, del relativo Regolamento di attuazione DPR n° 554/1999 nonché del successivo D.Lgs. n° 163/2006);
- m) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere di natura non edile all'uso e alle necessità cui sono destinate;
- n) corrispondenti ai contributi di concessione o ai contributi di autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolarizzazioni di violazioni edilizie";

e i *danni* e/o le *perdite pecuniarie* conseguenti a:

- o) responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- p) sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per errori a lui imputabili;
- q) *furto*, salvo quanto previsto al punto 2.1 n) e r) "Rischio assicurato";
- r) proprietà o circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
- s) inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto ai punti 2.1 e) "Rischio assicurato" e 2.6 a) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
- t) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- u) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- v) emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- w) perdita, distruzione e deterioramento di *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto ai punti 2.1 n) e r); "Rischio assicurato" e 2.6 j) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
- x) guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi assimilabili, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni esplosivi o bellici;
- y) maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il *danno* sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'*Assicurato* nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente riferite a rischi sismici.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti r), relativamente alla sola circolazione, ed s) non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli *addetti* mentre sono in servizio presso l'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale.

2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende:

a) relativamente alle opere di natura edile, la responsabilità derivante da:

1. mancata rispondenza delle opere stesse all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
2. mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità.

(Condizione Facoltativa A).

Restano comunque compresi i *danni* che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

La presente esclusione costituisce la parte derogabile dell'esclusione delle *perdite pecuniarie* derivanti da attività di progettazione e direzione dei lavori di cui al punto 2.3 l) "Esclusioni";

b) gli incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o la qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni), nonché da altri specifici incarichi di responsabilità o di controllo o di certificazione in materia di sicurezza e antinfortunistica.

(Condizione Facoltativa B).

2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *addetti allo studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO *STUDIO* PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a *studio*, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000.**

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

Rischi compresi

L'*assicurazione* comprende inoltre, con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11 "**Massimali e limiti di indennizzo**" e 2.17 "**Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo**", la responsabilità civile dell'*Assicurato*, anche per fatto di eventuali appaltatori, per i *danni* conseguenti:

- a) inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- b) a interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro indennizzabile; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- c) a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del *fabbricato* in cui si trova lo *studio*;
- d) all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;
- e) all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni* assicurati;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- f) ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
- g) alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* o agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).**

La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**

È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;

- h) a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio* professionale;

e per i *danni* cagionati a:

- i) *prestatori di lavoro* ed appaltatori; **relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 50% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**

- j) veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):

- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del *fabbricato* ove è ubicato lo *studio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
- sotto carico e scarico ed alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f); **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro;**

- k) *cose* altrui derivanti da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.

In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro;

- l) *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori **esclusi i preziosi, il denaro, i valori bollati, i titoli di credito e i valori in genere; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro.**

In parziale deroga del punto 2.2 "Persone non considerate terzi", l'*assicurazione* comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall'INAIL o dall'INPS, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n° 1124 o ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

Esclusioni

Per la presente garanzia, ad integrazione del punto 2.3 "Esclusioni", l'assicurazione non comprende inoltre i *danni*:

- a) a *cose*, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) cagionati a *prestatori di lavoro* e *addetti*, nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l'*Assicurato* *Contraente* non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;
- c) da malattie professionali:
- che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi in data anteriore a quella della stipulazione della *polizza*;
 - cagionate a *prestatori di lavoro* e *addetti* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'*Assicurato*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del *danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'*Assicurato*. La presente esclusione cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- che si manifestino dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.7 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a 5 (cinque) anni da tale data. Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una *polizza* o più *polizze* in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 (trenta) giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine può chiedere che il contratto sia prorogato annualmente, dietro pagamento di un *premio* annuo pari al 25% dell'ultimo *premio* annuo antecedente la cessazione dell'attività.

In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

In caso di decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

d) Associazione/Società di professionisti

Qualora si assicuri un'associazione o una società di professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli *Assicurati* indicati sul *modulo di polizza*, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dell'associazione/società *Contraente*, fermo restando quanto disposto dal precedente punto a).

2.8 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.9 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in *Europa*.

2.10 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

La presente limitazione non si applica in caso di responsabilità solidale con altri professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale di appartenenza soggetti all'obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Questa deroga vale solo nel caso in cui la copertura assicurativa di tali professionisti non esista, sia insufficiente o non sia operante, per qualsiasi motivo, e fermo il diritto di regresso di Reale Mutua nei confronti dei coobbligati di cui sopra responsabili.

2.11 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.12 SCOPERTI E FRANCHIGIE – INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente*.

2.13 PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di contratto stipulato per più soggetti si conviene che:

1. per professionista *Assicurato* si intendono tutti i professionisti indicati sul *modulo di polizza*;
2. la garanzia opera entro il *massimale* e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'*Assicurato/Contraente* e, in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

2.14 ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L'ECEDENZA

Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* sia prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al *massimale* previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente *polizza* si intende operante in primo rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, nonché i punti 2.11 *"Massimali e limiti di indennizzo"* e 2.17 *"Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

A MANCATA RISPONDENZA DELLE OPERE DI NATURA EDILE – MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI

Con esclusivo riferimento alle opere di natura edile e agli impianti al servizio delle medesime, l'assicurazione comprende:

1. le *perdite pecuniarie* cagionate ai committenti di una progettazione o direzione lavori in dipendenza di *gravi difetti* riscontrati nell'opera progettata e/o diretta **che rendano inidonea l'opera stessa all'uso** cui è destinata, manifestatisi dopo la loro ultimazione **ma non oltre la data di collaudo e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori**. Per ultimazione dei lavori si intende il **verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, purché comprovata da documentazione ufficiale, la consegna dell'opera a terzi per l'esecuzione di ulteriori opere non affidate all'Assicurato, l'utilizzo dell'opera secondo destinazione**. Qualora il difetto incida su una parte strutturale - vale a dire quelle parti oggetto di calcolazione statica di cui alla Legge 1086/1971 e successive modifiche ed integrazioni, cioè a titolo esemplificativo fondazioni, pilastri, travi, solette, rampe di scale e simili - la garanzia, **fermo quanto previsto nel precedente comma**, opera anche ove il grave difetto si manifesti durante l'esecuzione dei lavori;
2. le *perdite pecuniarie* derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità **purché sia provata la sussistenza del titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori previsto dalla legge**.

Relativamente agli interventi non subordinati al rilascio della concessione edilizia, quali ad es. la Denuncia di Inizio Attività (DIA), la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), la garanzia è operante dalla data di deposito, anche telematico, della documentazione presso l'ente competente e nel presupposto che l'opera sia realizzata in conformità del progetto presentato. La garanzia non vale in caso di provvedimenti di autotutela assunti dall'amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La garanzia comprende i costi, sostenuti dal committente o da terzi, per la demolizione e/o la rimozione nonché il rifacimento dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto o la difformità rispetto ai vincoli urbanistici anzidetti. **Sono comunque esclusi i costi per le modifiche, le migliorie, nonché quelli per le variazioni di progetto che comportino un aumento dell'importo originariamente pattuito.**

Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 30% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, per *sinistro* e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000, non cumulabile con il *limite di indennizzo* previsto per le *perdite pecuniarie* in genere.

Si conferma, inoltre, l'esclusione dei *danni* per varianti in corso d'opera ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, del relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/1999 nonché del successivo D.Lgs. 163/2006.

B INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità per *danni* e per *perdite pecuniarie* derivante all'Assicurato dallo svolgimento dei seguenti incarichi disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni:

- responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- controllo o certificazione in materia di sicurezza e antinfortunistica.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La garanzia comprende anche le *perdite pecuniarie* costituite dal costo, sostenuto dal mandante, per l'opera, o la parte di essa, realizzata in base alle prescrizioni dell'*Assicurato*, che venga effettivamente assoggettata a rifacimento in quanto non rispondente alle citate norme di legge. Per costo indennizzabile si dovrà intendere sia il costo del materiale utilizzato, che non presenta possibilità di recupero, sia il costo sostenuto per la relativa manodopera impiegata per realizzare le parti rivelatesi non rispondenti, nonché i costi di smontaggio/demolizione delle opere assoggettate a rifacimento.

Restano comunque escluse dalla garanzia, oltre a quanto previsto al punto 2.3 "Esclusioni":

- le spese per il rifacimento, la modifica, la sostituzione delle opere, o delle parti di esse, e le spese per le migliorie apportate rispetto alla realizzazione rivelatasi inadeguata;
- la mancata rispondenza delle opere, oggetto delle prestazioni professionali, all'uso tecnico cui sono destinate.

C RIDUZIONE DELLA RETROATTIVITÀ DA CINQUE A DUE ANNI

La lettera a) del punto 2.7 "Efficacia del contratto nel tempo", è abrogata e sostituita dalla seguente:

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a 2 (due) anni da tale data.

Tale limitazione temporale vale anche nel caso in cui il presente contratto ne sostituisca altri già sottoscritti con Reale Mutua.

D ESCLUSIONE DEI *DANNI* ALLE OPERE

In deroga a quanto previsto ai punti 2.1. c) e 2.1. d) "Rischio assicurato", l'*assicurazione* non comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per i *danni* cagionati alle opere, ai macchinari e agli impianti progettati e/o soggetti alla direzione lavori e/o al collaudo.

2.15 CONDIZIONI SPECIFICHE PER GEOLOGI

Le norme di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato" sono sostituite dalle seguenti (fermo restando quanto previsto nei punti dal 2.2 al 2.14 e il punto 2.17, che non sia di seguito derogato):

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese), **per *danni* e, solo nei casi espressamente previsti nel seguito di questo punto, per *perdite pecuniarie*** involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di geologo indicata sul *modulo di polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.**

Relativamente alle *perdite pecuniarie* la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 30 % del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, per *sinistro* e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000.

Per l'attività professionale propedeutica alla progettazione e/o costruzione di opere l'*assicurazione* vale per le opere rientranti nelle competenze attribuite al geologo da leggi, regolamenti o altre disposizioni della Pubblica Autorità.

Rimangono tuttavia escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie, opere subacquee, portuali ed aeroportuali, piattaforme e impianti marittimi (offshore) per l'estrazione di petrolio o gas naturali, macchinari e impianti;
- bacini, dighe e gallerie di valore complessivo singolo superiore a € 1.000.000.

L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti relativi a *massimali*, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo***, la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- a) fatto delle persone addette al suo *studio*;
- b) fatto di altri professionisti non appartenenti al suo *studio* dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;

e per i *danni*:

- c) alle opere in costruzione o costruite provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse, **se connessi all'attività propedeutica alla progettazione e/o costruzione stessa**;

La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, **con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso a Reale Mutua.**

La presente garanzia non è operante se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente;

- d) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo **solo se provocato da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale, da impianti e condutture progettati e/o soggetti alla direzione dei lavori dell'Assicurato; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

per le *perdite pecuniarie*:

- e) derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**

- f) derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

- g) derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria;

- h) relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità, **purché sia stato rilasciato il titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori previsto da leggi o regolamenti;**

- i) conseguenti ad errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali. **Relativamente alle visure finalizzate alla stipulazione di contratti relativi a beni immobili, la garanzia vale solo per gli errori concernenti la documentazione rilasciata dall'autorità competente nei 20 (venti) giorni immediatamente antecedenti la stipula dei contratti stessi; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

- j) conseguenti all'attività di mediatore, come definito dal D.Lgs. n° 28/2010 **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;**

- k) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli **non al portatore**, anche se derivanti da *furto, rapina o incendio*; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**

e per i *danni* e le *perdite pecuniarie*:

- l) conseguenti all'attività di certificatore energetico ai sensi della direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs. n° 192/2005 e sue modifiche e integrazioni; **questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

- m) derivanti dalla custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti **purché detenuti in mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e di € 5.000 per anno assicurativo.**

In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di custodia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le norme di cui al punto 2.4 "Esclusioni con possibilità di deroga" sono sostituite dalle seguenti:

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante da incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o dalla qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. n° 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni), nonché da altri specifici incarichi di responsabilità o di controllo o di certificazione in materia di sicurezza e antinfortunistica. (Condizione Facoltativa B).

La Condizione Facoltativa A – **MANCATA RISPONDEZZA DELLE OPERE DI NATURA EDILE – MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI** - si intende abrogata.

2.16 ASSICURAZIONE PER SINGOLA OPERA

Nel caso in cui l'*assicurazione* sia riferita ad una singola opera, come specificata sul *modulo di polizza*, ad integrazione e/o in parziale deroga delle Condizioni di *Assicurazione* valgono le seguenti norme:

- in parziale deroga del punto 2.7 "Efficacia del contratto nel tempo", la presente *assicurazione* opera per **danni** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della *polizza*, nonché, limitatamente agli errori di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza purché il **danno** si sia verificato:
 - prima della cessazione della *polizza*,
 - prima dell'ultimazione dei lavori

e sia stato denunciato all'*Assicurato*, e da questi a Reale Mutua, al più tardi entro 6 (sei) mesi dalla cessazione della *polizza*.

Per ultimazione dei lavori si intende il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, purché comprovata da documentazione ufficiale, la consegna dell'opera a terzi per l'esecuzione di ulteriori opere non affidate all'*Assicurato*, l'utilizzo dell'opera secondo destinazione;

- l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per l'attività di consulenza, collaudo, ricerche catastali finalizzate all'esecuzione della prestazione professionale costituente il rischio assicurato;
- all'atto della stipula del contratto l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare il valore complessivo presunto dell'opera riferito alla costruzione finita;
- in parziale deroga del punto 1.9 "Calcolo del premio", il **premio**, corrisposto in via provvisoria nell'importo esposto in *polizza*, è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo di durata dell'*assicurazione* in base al valore preventivato dell'opera cui si riferisce la presente *assicurazione* ed individuato sul *modulo di polizza*.

L'*Assicurato* deve comunicare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine della presente *polizza* l'importo consuntivo dell'opera; se, a lavori terminati, l'importo del valore dell'opera risulta superiore di oltre il 15% rispetto a quanto è stato indicato sul *modulo di polizza*, il **premio** deve essere proporzionalmente conguagliato.

Pertanto, entro il 15° giorno successivo a tale comunicazione, Reale Mutua indicherà all'*Assicurato* l'eventuale **premio** dovuto a conguaglio che dovrà essere pagato entro 15 (quindici) giorni.

L'omissione dell'anzidetta comunicazione dell'*Assicurato* o del pagamento del **premio** di conguaglio nei termini di cui sopra potranno comportare la perdita parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

- Sono abrogate le Condizioni di *Assicurazione* incompatibili con quanto previsto nel presente punto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.17 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di *polizza* sono prestate con l'applicazione, per ogni *sinistro*, della *franchigia* o dello *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, indicati sul *modulo di polizza* e con i *limiti di indennizzo* indicati nelle Condizioni di *Assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
2.1 / 2.15 <i>Perdite pecuniarie</i> in genere	30 % del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> , per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000
2.1 d) <i>Danni</i> a macchinari e impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori, provocati da <i>incendio, esplosione, implosione, scoppio</i> e corto circuito	20% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 e) / 2.15 d) Inquinamento a seguito di rottura accidentale, di impianti e condutture progettati o diretti dall' <i>Assicurato</i>	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 f) / 2.15 e) Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	10% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 g) / 2.15 f) Mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 k) / 2.15 i) Errori nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali	€ 25.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 n) / 2.15 k) Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da <i>furto, rapina, incendio</i>	30% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 p) / 2.1 q) / 2.15 l) Certificazione di conformità e rispondenza degli impianti / certificazione energetica	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo relativamente alle <i>perdite pecuniarie</i>
2.1 s) <i>Danni</i> derivanti a colture, prodotti agricoli e animali	€ 150.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo
2.1 r) / 2.15 m) Custodia di <i>valori e preziosi</i> ricevuti in deposito dai clienti	€ 2.000 per <i>sinistro</i> e € 5.000 per anno assicurativo
CONDIZIONI FACOLTATIVE	LIMITE DI INDENNIZZO
A Mancata rispondenza delle opere di natura edile – Mancato rispetto di vincoli urbanistici	30% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> , per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000, non cumulabile con il <i>limite di indennizzo</i> previsto per le <i>perdite pecuniarie</i> in genere

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale, valgono anche i seguenti *limiti di indennizzo*:

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.6 j) <i>Danni ai veicoli e alle cose trovantesi su di essi</i>	€ 100.000 per <i>sinistro</i>
2.6 k) <i>Danni da incendio</i>	€ 250.000 per <i>sinistro</i>
2.6 l) <i>Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori</i>	€ 10.000 per <i>sinistro</i>
<i>Danni da malattia professionale</i>	50% del <i>massimale</i> indicato sul <i>modulo di polizza</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
Spargimento di acqua	€ 100.000 per <i>sinistro</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

- a) *incendio*, fulmine, implosione, *esplosione* e *scoppio*;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o *cose trasportate*, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- c) onda sonica determinata da aeromobili;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- e) fumi, gas e vapori;
- f) crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.

Per crollo si intende:

1. il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
2. una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro;

- g) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti ai *beni*:

- h) verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro.**

Reale Mutua rimborsa, nel limite della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- i) riparare i *danni* arrecati ai *beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, **semprech  tali *danni* siano stati arrecati:**
 - per ordine dell'Autorit ;
 - dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate, a seguito di *sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- j) demolire, sgomberare e trasportare al pi  vicino scarico i residui del *sinistro*; **questa garanzia   prestata con un limite di indennizzo di € 1.000 per sinistro;**
- k) rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso; **questa garanzia   prestata con un limite di indennizzo di € 1.500 per anno assicurativo.**

Reale Mutua riconosce:

- l) in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'*indennizzo*, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;
- m) Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da *fenomeno elettrico*:
 - agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
 - agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nello *studio* e in uso all'*Assicurato*;

questa garanzia   prestata con una franchigia di € 200 per sinistro e con un limite di indennizzo per sinistro pari al 20% della *somma assicurata*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i *danni*:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i *danni* siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni* assicurati;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni* assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni* assicurati.

Reale Mutua riconosce:

n) la ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti *beni*.**

Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal *sinistro*.

Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo per sinistro* pari al 20% della *somma assicurata*.

OPERATIVITA DELL'ASSICURAZIONE

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL *FABBRICATO*

Il *fabbricato* e lo *studio* devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- essere destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni.

3.3 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI *BENI* ASSICURATI

- la forma di *assicurazione* prevista è *Primo Rischio Assoluto*;
- i *valori del fabbricato* e del *contenuto* sono determinati in base ai criteri di valutazione indicati al punto 7.8 "Determinazione del *danno*".

3.4 ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i *danni*:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- d) causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato al punto 3.1 i) "Rischio assicurato");
- e) subiti da macchine o impianti in conseguenza di *scoppio* verificatosi negli stessi, quando lo *scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti alla mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla garanzia *Incendio*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

g) da spargimenti di acqua, ricerca del guasto e gelo conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *fabbricati* contenenti i *beni* assicurati nonché a traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *fabbricati*;

h) causati:

- da valanghe, slavine, gelo;
- ai *fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento e al loro *contenuto*; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del *fabbricato*;
- a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
- alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro *contenuto*;
- ai *fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.

(L'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia del punto 3.1 f) "Rischio assicurato");

i) di smarrimento o di *furto* dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;

j) di inondazione o frana conseguenti agli eventi indicati al punto 3.1 h) "Rischio assicurato"; di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dello *studio* assicurato; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 (cinque) giorni consecutivi.

(L'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia del punto 3.1 h) "Rischio assicurato").

3.5 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

3.6 COESISTENZA CON ALTRA GARANZIA INCENDIO – SECONDO RISCHIO

Qualora fossero in corso al momento del *sinistro* altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente *polizza* nella garanzia Incendio, indicati nel punto 3.1 "Rischio assicurato", quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) in caso di operatività delle garanzie delle altre polizze ma di insufficienza delle *somme assicurate* dalle stesse, la presente garanzia Incendio opera, alle condizioni tutte da essa previste, per la sola parte di *danno* eccedente quanto indennizzato dalle altre polizze;
- b) in caso di non operatività delle garanzie delle altre polizze (per esclusione contrattuale, mancato pagamento del *premio*, ecc.), la presente garanzia Incendio opera, alle condizioni tutte da essa previste, come se le altre polizze non esistessero.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3.7 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
3.1 f) Crollo totale o parziale del <i>fabbricato</i> direttamente provocato dal sovraccarico della neve		Per <i>sinistro</i> € 10.000
3.1 h) <i>Danni ai beni</i> verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi, conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio o di terrorismo		Per <i>sinistro</i> € 5.000
3.1 j) Per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>sinistro</i>		Per <i>sinistro</i> € 1.000
3.1 k) Per rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il <i>contenuto</i> assicurato e illeso		Per anno assicurativo € 1.500
3.1 l) Rimborso forfettario dei <i>danni indiretti</i>		10% dell' <i>indennizzo</i>
3.1 m) <i>Danni da fenomeno elettrico</i>	€ 200	Per <i>sinistro</i> , il 20% della <i>somma assicurata</i>
3.1 n) Ricostruzione, a seguito di <i>sinistro</i> indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo		Per <i>sinistro</i> , il 20% della <i>somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti derivati da:

1. *furto* del *contenuto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali dello *studio*:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti**;
2. *furto* del *contenuto*:
 - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrine efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
 - con rottura delle vetrine dello *studio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nello *studio* stesso;
3. *rapina* del *contenuto* avvenuta nei locali dello *studio* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
4. perdita di *valori* in conseguenza di:
 - *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del *portavalori*,
 - *furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori* stessi,
 - *scippo* o *rapina*,commessi sulla persona dell'Assicurato o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*, mentre detengono i *valori* durante il trasporto dallo *studio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Relativamente ai *valori*, la garanzia è prestata

- con un **limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata se i *valori* sono custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati**;
- con un **limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata se i *valori* non sono custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati**;
- con uno **scoperto del 10% e con un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata se la perdita di *valori* è conseguente a *furto*, *scippo* o *rapina* commessi sulla persona dell'Assicurato o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*, mentre detengono i *valori* durante il trasporto dallo *studio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.**

B Reale Mutua riconosce, nel limite della *somma assicurata*:

5. un'indennità pari al 10% dell'*indennizzo* quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*.

C Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per:

6. sostituire o riparare *fissi e infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*; **la garanzia non opera per i *fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione**;
7. riparare i guasti ed i *danni* conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del *furto* o della *rapina* al *contenuto* ed alle parti di *fabbricato* costituenti lo *studio*; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata**;
8. installare o potenziare i mezzi di chiusura dei locali o l'impianto di allarme antifurto, al fine di migliorare la protezione dello *studio* violato in occasione di *furto* consumato o tentato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- la forma di *assicurazione* prevista è *Primo Rischio Assoluto*;
- i *valori del contenuto* sono determinati in base ai criteri di valutazione indicati al punto 7.8 "Determinazione del danno".

4.3 ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i *danni*:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in conseguenza di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 1. dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
 2. da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
 3. da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere;
 4. da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;
 5. da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24:00 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

4.4 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo,
- superfici acquee,
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti/persiane di:
 - legno,
 - materia plastica rigida,
 - vetro antisfondamento,
 - metallo o lega metallica,chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da
- inferriate fissate nel muro.

4.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto indicato al punto 4.4 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che se la difformità riguarda aperture:

- a) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati, Reale Mutua liquida il *danno* senza riserve;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

b) usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno *scoperto* del 20%.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti non si riconosce alcun *indennizzo*. Sono in ogni caso esclusi *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

4.6 VALORI IN CASSAFORTE

Relativamente ai *valori*, nel caso l'apertura della cassaforte avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'*Assicurato*.

4.7 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
4.1 A) 4) Perdita di <i>valori</i> in conseguenza di <i>furto</i> , <i>scippo</i> o <i>rapina</i> commessi sulla persona dell' <i>Assicurato</i> o sugli <i>addetti</i> , al di fuori dello <i>studio</i>	10%	10% della <i>somma assicurata</i>
4.1 B) 5) Rimborso forfettario dei <i>danni indiretti</i>		10% dell' <i>indennizzo</i>
4.1 C) 7) Spese sostenute per riparare i guasti ed i <i>danni</i> conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri e installare o potenziare i mezzi di chiusura dei locali o l'impianto di allarme antifurto		10% della <i>somma assicurata</i>
4.5 Accesso dei ladri attraverso aperture con mezzi di chiusura non conformi	20%	
4.6 <i>Valori</i> non custoditi in cassaforte		10% della <i>somma assicurata</i>
4.6 <i>Valori</i> custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati		20% della <i>somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, il venerdì ore 8:30 - 13:00) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura **nei limiti del massimale convenuto e per l'attività indicata sul modulo di polizza**, in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei *casi assicurati* indicati al punto 5.2 "*Casi assicurati*".

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali**; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge**;
- c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 7.11 "*Gestione del sinistro*";
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 7.11 "*Gestione del sinistro*";**
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

- f) le spese di giustizia;
- g) Il contributo unificato (D. L. 11/03/2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
- j) le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- k) le spese di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 7.9 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" per ogni grado di giudizio.

5.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

1. sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui vengono a conoscenza di essere sottoposti a indagine penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**
La prestazione opera in deroga al punto 5.4 b) ed f) "Esclusioni";
3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento *danni* a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
4. la resistenza a richieste di risarcimento *danni* extracontrattuali causati a terzi **ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di un'assicurazione per la responsabilità civile;**
5. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
6. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività indicata sul *modulo di polizza*.
La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
7. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di *beni* o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500.**
La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
8. **qualora ricorrano le circostanze di seguito implicate**, l'assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, per sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati. A parziale deroga del punto 5.4 b) "Esclusioni" la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 5.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati come di seguito identificati:

- il *Contraente* e i professionisti indicati sul *modulo di polizza* nell'esercizio della rispettiva professione come descritta nel medesimo,
- i dipendenti non professionisti dello *studio* professionale (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle proprie mansioni,
- i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti del *Contraente* che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

5.4 ESCLUSIONI (VALEVOLI ANCHE PER LE CONDIZIONI FACOLTATIVE EVENTUALMENTE ACQUISTATE E OPERANTI)

Reale Mutua non presta la garanzia:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione* e dalle condizioni facoltative;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di *beni* effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) limitatamente al punto 5.2 6) "*Casi assicurati*", per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie con Reale Mutua e/o con ARAG;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- q) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- r) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei *procedimenti penali* (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

5.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG nei modi e nei termini del punto 7.9 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei *Contraenti* o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei *Contraenti*.

5.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

5.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Per inadempienze contrattuali l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per vertenze contrattuali in materia di proprietà e diritti reali, in materia di lavoro e per inadempienze contrattuali con fornitori l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Per tutti gli altri eventi l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

5.8 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

A VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS. 196/03 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono operanti per le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n° 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, da parte degli assicurati aventi veste di Titolare, Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati.

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante e valgono per:

- la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi, dolosi e per *contravvenzioni*. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per *delitto* doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza**. La presente garanzia opera in deroga al punto 5.4 f) "Esclusioni";
- la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la resistenza dinanzi alle competenti Autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di assicurazione di responsabilità civile;**
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250 (duecentocinquanta)**. La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 5.4 b) "Esclusioni".

In parziale deroga del punto 5.6 "Insorgenza del *sinistro*", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione facoltativa, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo studio assicurato.

B VIOLAZIONI DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE CONTENUTE NEL D.LGS. 106/2009 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono prestate **a favore del Contraente Responsabile ai sensi del D.Lgs. n° 81/08**, per le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. medesimo e successive modifiche ed integrazioni. Le garanzie valgono per:

- la difesa nei *procedimenti penali* per *delitti* colposi e/o *contravvenzioni*;
- la difesa in *procedimenti penali* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice Penale);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250**.

La presente garanzia opera in parziale deroga del punto 5.4 b) "Esclusioni".

A parziale deroga del punto 5.6 "Insorgenza del *sinistro*", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione facoltativa, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo studio assicurato.

C RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti **a favore del solo *Contraente*** per i fatti posti in essere fino ad un anno anteriormente alla data di decorrenza del contratto, **purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.**

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

C1 RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti a favore del solo *Contraente* per i fatti posti in essere fino a 2 (due) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, **purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.**

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

La presente condizione facoltativa non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

C2 RETROATTIVITÀ DI CINQUE ANNI

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti a favore del solo *Contraente* per i fatti posti in essere fino a 5 (cinque) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, **purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.**

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

La presente condizione facoltativa non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

D PROCEDIMENTI DELL'ORDINE PROFESSIONALE

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie sono operanti per la difesa in procedimenti disciplinari promossi dall'Ordine Professionale in conseguenza di imputazioni penali **a condizione che il ricorso / opposizione sia integralmente accolto**. La prestazione opera in deroga del punto 5.4 b) "*Esclusioni*".

E VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di *beni* o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero**.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga al punto 5.4 i) "*Esclusioni*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le garanzie della presente sezione sono operanti se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo diversamente precisato in *polizza*.

PREMESSA

A norma del D.Lgs. 7 settembre 2005 n° 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *Assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di *Assistenza* ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità,
- il numero di *polizza*,
- il tipo di prestazione richiesta,
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

ASSISTENZA TECNICA PER LO STUDIO PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso lo *studio* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il **danno fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

6.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso lo *studio* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il **danno fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato lo *studio*.**

6.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso lo *studio* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dello *studio*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza dello *studio* e di proprietà o possesso del titolare dello *studio*;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

6.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso lo *studio* per la rottura di vetri esterni la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il **danno fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La prestazione è operante qualora la sicurezza dello *studio* non sia garantita.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato,
- il costo dei pezzi sostituiti,
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

6.5 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO *BENI* ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di *incendio*, fulmine, implosione, *esplosione* e scoppio occorso ai locali dello *studio*, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni* assicurati, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni* assicurati coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni**.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 (quarantotto) ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

E' compresa la riconsegna all'indirizzo dello *studio* dei *beni* oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1000 per evento.

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.6 RECUPERO *DATI* INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso ai locali dello *studio*, indennizzabile ai sensi della Sezione *Danni ai Beni*, se operante, con esclusione dei *danni ai beni* assicurati da *fenomeno elettrico*, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di evento a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria *hard disk* interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1000 per evento.

E' compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità *hard disk* strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

6.7 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi non coperti dalla garanzia 6.6 "Recupero dati informatici", che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'*Assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'*hard disk* e per le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'*Assicurato* tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

6.8 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alla prestazione del punto 6.6 "Recupero dati informatici", in conformità alle norme vigenti sulla tutela della privacy, qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dal supporto danneggiato.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per evento.

6.9 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione secondo le Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ) ed informazioni sulla normativa di riferimento per il proprio settore professionale.

Restano a carico dell'Assicurato le spese direttamente connesse a tutte le fasi della Certificazione.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del *premio* definito per la Sezione Assistenza.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

6.10 ESCLUSIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a) stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;**
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;**
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;**
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.**

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente sezione.

6.11 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* /*Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

7.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Il *Contraente*, entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- *sinistro*;
- apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale,

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

7.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL *DANNO* - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

7.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 7.1 "Obblighi in caso di *sinistro*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE *DANNI AI BENI*

7.4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei *danni*.

L'accertamento e la liquidazione dei *danni* sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.5 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *danno*; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *danno*;
3. inviare all'Agenzia, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
4. presentare entro lo stesso termine – in caso di *sinistro* presumibilmente doloso, di *furto*, *rapina* o su richiesta di Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;
5. denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
6. conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della denuncia del *danno*; qualora ciò non si verificasse Reale Mutua rimborsa, fino a € 250 per *sinistro*, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall'*Assicurato* per la conservazione dei *beni* danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del *sinistro*;
7. dimostrare l'effettiva consistenza del *danno*, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
8. predisporre un elenco dettagliato dei *danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* ed *apparecchiature elettroniche* assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

7.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL *DANNO*

L'ammontare del *danno* è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

7.7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni* assicurati;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del *danno* e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.

Nel caso di procedura per la valutazione del *danno* effettuata ai sensi del punto 7.8 "Determinazione del *danno*" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del *danno*.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7.8 DETERMINAZIONE DEL *DANNO*

L'ammontare del *danno* si determina:

- a) per il *fabbricato*, stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- b) per il *contenuto*, stimando il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei *beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti di indennizzo* previsti.

Fanno eccezione:

- i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il *valore commerciale*;
- i *valori* per i quali si stima il valore nominale.

Per i *beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI SINISTRI/PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

7.9 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente*.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 5.1 "Rischio assicurato".

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.**

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

7.10 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede di attivare la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro* nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'*Assicurato* è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

L'*Assicurato* è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del *sinistro*,
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

7.11 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati al punto 7.9 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.

Reale Mutua o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Reale Mutua avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Dal 20 marzo 2011, qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *sinistro*.

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo *sinistro* o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7.12 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

7.13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

7.14 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

7.15 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di assicurazione.



**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5213/FI RCG - Ed. 07/2015



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.